

REGOLAMENTO PER L'INDENNITÀ

della Fondazione Fondo per le vittime dell'amianto
del 9 maggio 2017¹

I. Ambito di applicazione

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento definisce le indennità della Fondazione Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi del rapporto finale della Tavola rotonda amianto del 30 novembre 2016. Il regolamento definisce le condizioni per avere diritto alla prestazione, le prestazioni e l'entità delle prestazioni.

Art. 2 Condizioni generali del diritto alla prestazione

¹ L'indennità spetta a chi certifica di essersi ammalato di mesotelioma causato dall'amianto in Svizzera.

² Chi, dopo l'entrata in vigore di questo regolamento, fa valere per via giudiziaria pretese in materia di responsabilità civile e/o responsabilità, perde il diritto alle prestazioni della Fondazione Fondo per le vittime dell'amianto.

³ Chi, già prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, ha fatto valere per vie legali pretese in materia di responsabilità civile e/o responsabilità, può ottenere le prestazioni della Fondazione Fondo per le vittime dell'amianto solo dimostrando che tutte le fasi processuali sono state sospese in via definitiva (desistenza).

II. Persone affette da mesotelioma, ma senza riconoscimento di malattia professionale ai sensi della LAINF

Art. 3 Risarcimento (analogo al risarcimento per danni morali)

¹ Le persone affette da un mesotelioma, ma senza riconoscimento di malattia professionale ai sensi della LAINF, e che soddisfano le condizioni ai sensi dell'art. 2 ricevono un risarcimento. Si applicano le disposizioni della LAINF e, per analogia, dell'OAINF.

² Il risarcimento diventa esigibile al momento della comparsa della malattia.

¹ Con modifiche del 12 dicembre 2017

³ Le persone affette da mesotelioma dal 2006 ma che non hanno ricevuto un'indennità per menomazione dell'integrità pari all'80% del guadagno massimo assicurato ai sensi della LAINF valevole nell'anno della comparsa della malattia, hanno diritto a un risarcimento secondo le seguenti modalità:

- a. Comparsa della malattia negli anni 2006 – 2010
 1. Se l'indennità per menomazione dell'integrità già ottenuta è pari o superiore all'80%, non sussiste alcun diritto al risarcimento.
 2. Se l'indennità per menomazione dell'integrità già ottenuta è pari o inferiore al 79%, sussiste un diritto a un risarcimento di 20 000 franchi.
- b. Comparsa della malattia a partire dal 2011
 1. Se l'indennità per menomazione dell'integrità già ottenuta è pari o superiore all'80%, non sussiste alcun diritto al risarcimento.
 2. Se l'indennità per menomazione dell'integrità già ottenuta è pari o inferiore al 79%, sussiste un diritto a un risarcimento uguale alla differenza tra il corrispondente importo ottenuto e un'indennità per menomazione dell'integrità pari all'80%.

Art. 4 Indennizzo (analogo all'indennità per perdita di guadagno)

¹ Le persone malate che soddisfano le condizioni ai sensi dell'articolo 2 e non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria vedranno indennizzati gli svantaggi di un'incapacità al lavoro parziale o totale secondo le seguenti modalità:

- a. in caso di versamento di contributi alla AVS/AI dal reddito lavorativo: sulla base dell'80% del reddito dell'ultimo anno antecedente alla comparsa della malattia computato con l'AVS/AI. A questo riguardo, l'indennizzo massimo è limitato all'80% del guadagno massimo assicurato ai sensi della LAINF, ma ammonta almeno a 24 000 franchi annuali, ovvero su questa base pro rata temporis.
- b. In tutti gli altri casi viene corrisposto un risarcimento di 24 000.- franchi annuali ovvero su questa base pro rata temporis.

² A prescindere dal diritto a un indennizzo ai sensi del capoverso 1, in caso di decesso della persona malata diviene esigibile un indennizzo forfetario secondo le seguenti modalità:

- a. per ogni figlio, che al momento della comparsa della malattia di uno dei genitori aveva meno di 25 anni, sussiste il diritto a un indennizzo di 20 000.- franchi.
- b. Per la/il coniuge, la/il partner registrata/o oppure la/il convivente, che abbia convissuto ininterrottamente con la persona malata negli ultimi cinque anni prima del decesso, sussiste il seguente diritto:

età della persona superstite al momento della comparsa della malattia	importo dell'indennizzo in franchi
70	50 000.-
69	55 000.-
68	60 000.-
65	75 000.-
60	100 000.-

età della persona superstite al momento della comparsa della malattia	importo dell'indennizzo in franchi
50	150 000.-
40	200 000.-

L'andamento dei contributi è lineare (CHF 5000.- all'anno). In caso di persone più anziane o più giovani l'importo è costante.

Art. 5 Diritto all'indennità

Ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, capoverso 1, il diritto al risarcimento e all'indennizzo spetta alla persona malata o, in caso di suo decesso, esclusivamente ai figli e alla/al coniuge, alla/al partner registrata/o oppure alla/al convivente che abbia convissuto ininterrottamente con la persona malata negli ultimi cinque anni prima del decesso.

Art. 6 Esigibilità ed estinzione del diritto al risarcimento e all'indennizzo

¹ Il risarcimento viene concesso solo nei casi in cui il diritto risulti esigibile al più presto a partire dal 1.1.2006.

² L'indennizzo viene concesso solo nei casi in cui il diritto risulti esigibile al più presto a partire dal 1.1.2012.

³ I diritti al risarcimento e all'indennizzo divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore di questo regolamento si estinguono definitivamente se non vengono fatti valere entro tre anni dopo la suddetta entrata in vigore.

⁴ I diritti al risarcimento e all'indennizzo divenuti esigibili dopo l'entrata in vigore di questo regolamento si estinguono definitivamente se non vengono fatti valere entro cinque anni dopo l'inizio dell'esigibilità.

Art. 7 Computo

¹ Le prestazioni erogate dalla Fondazione Fondo per le vittime dell'amianto non possono condurre a un sovraindennizzo. Pertanto, le prestazioni della Fondazione Fondo per le vittime dell'amianto vanno aggiornate di conseguenza in caso di rivendicazione di ulteriori diritti nei confronti di terzi, così come in caso di indennità già ottenute da terzi.

² Le prestazioni della Fondazione Fondo per le vittime dell'amianto vengono erogate indipendentemente dalle prestazioni delle assicurazioni sociali.

III. Persone affette da un mesotelioma, con riconoscimento di malattia professionale ai sensi della LAINF

Art. 8 Risarcimento (analogo al risarcimento per danni morali)

Le persone affette da mesotelioma dal 2006 ma che non hanno ricevuto un'indennità per menomazione dell'integrità pari all'80% del guadagno massimo assicurato ai sensi della LAINF valevole nell'anno della comparsa della malattia, hanno diritto a un risarcimento secondo le seguenti modalità:

- a. Comparsa della malattia negli anni 2006 – 2010
 1. Se l'indennità per menomazione dell'integrità già ottenuta è pari o superiore all'80%, non sussiste alcun diritto al risarcimento.
 2. Se l'indennità per menomazione dell'integrità già ottenuta è pari o inferiore al 79%, sussiste un diritto a un risarcimento di 20 000 franchi.
- b. Comparsa della malattia a partire dal 2011

1. Se l'indennità per menomazione dell'integrità già ottenuta è pari o superiore all'80%, non sussiste alcun diritto al risarcimento.
2. Se l'indennità per menomazione dell'integrità già ottenuta è pari o inferiore al 79%, sussiste un diritto a un risarcimento uguale alla differenza tra il corrispondente importo ottenuto e un'indennità per menomazione dell'integrità pari all'80%.

Art. 9 Diritto all'indennità

Hanno diritto al risarcimento la persona malata o, in caso di suo decesso, esclusivamente i suoi figli e la/il coniuge, la/il partner registrata/o oppure la/il convivente che abbia convissuto ininterrottamente con la persona malata negli ultimi cinque anni prima del decesso.

Art. 10 Esigibilità ed estinzione del diritto al risarcimento

¹ Il risarcimento viene concesso solo nei casi in cui il diritto risulti esigibile al più presto a partire dal 1.1.2006. Nei casi in cui la malattia si manifesti dopo il 31 dicembre 2016, in considerazione dell'articolo 36, capoverso 5 dell'OAINF, non sussiste più alcun diritto a un risarcimento.

² Il diritto al risarcimento si estingue definitivamente se non viene fatto valere entro tre anni dopo l'entrata in vigore di questo regolamento.

IV. Disposizioni comuni

Art. 11 Diritto di esaminare gli atti

Le persone aventi diritto ai sensi degli articoli 5 e 9 devono concedere alla Fondazione Fondo per le vittime dell'amianto e al suo personale ausiliario il diritto di chiedere i documenti necessari alla valutazione della richiesta di indennità presso i medici curanti, presso le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie in Svizzera e all'estero, presso le organizzazioni di aiuto alle vittime, presso le assicurazioni responsabilità civile di terzi, così come presso le assicurazioni private, unitamente al diritto di elaborarli o di farli elaborare dal suo personale ausiliario.

Art. 12 Esonero dall'obbligo del segreto professionale

Le persone aventi diritto ai sensi degli articoli 5 e 9 devono esonerare dall'obbligo del segreto professionale i medici curanti, le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie in Svizzera e all'estero, le organizzazioni di aiuto alle vittime, le assicurazioni responsabilità civile di terzi, così come le assicurazioni private, affinché possano fornire alla Fondazione Fondo per le vittime dell'amianto e al suo personale ausiliario tutte le informazioni necessarie a valutare la richiesta di indennità.

Art. 13 Accordo e rinuncia all'azione legale

¹ Le prestazioni della Fondazione Fondo per le vittime dell'amianto si basano su un accordo tra la Fondazione e tutte le persone aventi diritto ai sensi degli articoli 5 e 9.

² Con la stipulazione di un accordo, tutte le persone aventi diritto ai sensi degli articoli 5 e 9 riconoscono, nei confronti della Fondazione Fondo per le vittime dell'amianto, che tutti i diritti sono stati risarciti per saldo e dichiarano pertanto di rinunciare irrevocabilmente alla rivendicazione di diritti di responsabilità civile e/o responsabilità nei confronti di terzi (in particolare datore di lavoro, proprietari dello stabilimento, assicurazioni sociali, organo federale ecc.) a causa della malattia dovuta all'amianto.

V. Disposizioni speciali

Art. 14 Casi di rigore e riduzioni

¹ La Fondazione Fondo per le vittime dell'amianto può adottare per i casi di rigore una soluzione analoga alle disposizioni di questo regolamento.

² In caso di sovraindennizzi, la Fondazione Fondo per le vittime dell'amianto può ridurre le proprie prestazioni.

Art. 15 Riesame

¹ In caso di richiesta di indennità respinta, o in caso di un'offerta di indennità definitiva ritenuta insufficiente dalle persone aventi diritto, è possibile chiedere per iscritto una seconda valutazione, con o senza ulteriore documentazione. Contro questa seconda valutazione può essere presentata una domanda di riesame dopo la notificazione della decisione di rigetto, ovvero dopo la notificazione dell'offerta di indennità definitiva. La domanda di riesame va redatta per iscritto. La domanda di riesame va presentata al Consiglio di fondazione Fondo per le vittime dell'amianto, unitamente alle istanze e alle relative motivazioni.

² Il Consiglio di fondazione Fondo per le vittime dell'amianto adotta una decisione definitiva sul riesame.

VI. Disposizioni finali

Art. 16 Entrata in vigore

¹ Questo regolamento è stato approvato il 9.5.2107 dal Consiglio di fondazione Fondo per le vittime dell'amianto, ai sensi dell'articolo 4 dell'atto di fondazione.

² Questo regolamento, con l'eccezione della cifra III, entra in vigore in data 1.7.2017.

³ Il Consiglio di fondazione stabilisce la data dell'entrata in vigore della cifra III in base alla situazione finanziaria. Con l'approvazione viene attivata l'esigibilità ai sensi dell'articolo 10.

Il Presidente del Consiglio di fondazione
Data: 12 dicembre 2017

Urs Berger

Il Vicepresidente del Consiglio di fondazione
Data: 12 dicembre 2017

Markus Jordi

Direttore della Fondazione EFA
Data: 12 dicembre 2017

Benjamin Schlesinger